



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

DETERMINAZIONE N. 258
Data di registrazione 15/06/2023

Oggetto:

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/2008 E SS.MM.II.
NOMINA RESPONSABILE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z413B8960F.
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANSITICO VINCENZO GARUFI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Il sottoscritto Geom. Vincenzo GARUFI cat. D3, posiz. economica D6, in qualità di Titolare di posizione organizzativa Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito del Provvedimento Sindacale n. 2 del 16/06/2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 20 del 10.04.2019.

Vista la deliberazione di C.C. n° 40 del 14.12.2022 ad oggetto "Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione 2023-2025 e schema di bilancio di previsione 2023-2025".

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 11.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06/03/2019 ad oggetto "Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)".

Premesso che si intende provvedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Vigliano Biellese, ai sensi dell'ex art. 17 e dell'art. 33 del D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii., in quanto la citata figura deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/08;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 D.Lgs. 81/08.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii. "il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva o incarica persone e servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo";
- al momento la gestione degli atti, procedimenti ed attività in carico al Settore Tecnico assorbe completamente la disponibilità in termini di risorse umane in rapporto ai procedimenti attivi in corso di lavorazione e non è disponibile all'interno personale in possesso dei requisiti e della formazione necessaria a svolgere tale ruolo;

- il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.;
- altresì, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs: "il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all'art. 1 ha prescritto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire, per quanto concerne le forniture di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP e che nel novellato art.1, comma 7, della citata norma si legge.

Considerato che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico ed adeguate indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP, quando taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell'ufficio o del servizio interessato.

Accertato che sulla piattaforma CONSIP vi è la convenzione "Gestione integrata della sicurezza- ed 4", e che il Lotto 1 per Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria è in scadenza a febbraio 2024.

Visto che l'offerta della Convenzione CONSIP " Gestione integrata della sicurezza- ed 4", in merito all'affidamento dell'incarico di RSPP comunale e relativi servizi, per il Lotto 1 è in scadenza, ed inoltre analizzando il relativo bando di gara non risulta essere la più economica in quanto:

- le modalità di adesione e intervento non sembrano rispondere, in efficacia e tempestività di intervento, al modus operandi sin qui riscontrato presso l'Ente nell'esecuzione della attività relative alla gestione della sicurezza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e relativi adempimenti (prontezza d'intervento, elasticità dei servizi erogati, ecc.)
- il tipo e la natura dei servizi attualmente previsti per tale servizio, si pongono come continuativi rispetto al precedente RSPP; l'implementazione ed esecuzione dei servizi così come offerti in Convenzione richiederebbero un radicale cambiamento del modus operandi che potrebbe far necessitare un rilevante periodo di "adattamento" per il personale di supporto al RSPP;
- questo Comune ha assegnato alla C.D.C.- S.r.l. - p.iva 0395498001 con sede legale in Torino, via Fabro 10/12 e sede operativa a Biella in Via Lamarmora 19 il servizio di sorveglianza sanitaria e assegnazione medico competente, e pertanto tale pacchetto rimane escluso da ogni considerazione Consip in merito.

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto l'art. 1 c.2 lett.a della L. 120/2020, che - fino al 31.12.2021 - per affidamenti di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 prevede che le stazioni appaltanti devono procedere mediante affidamento diretto, in deroga all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, e vista anche la L.108/2021.

Ritenuto pertanto di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.a della L. 120/2020 e ss.mm.ii., è stato richiesto preventivo di spesa al Geom. Trombini Maurizio, in quanto tecnico esperto in sicurezza sul lavoro, già incaricato come RSPP presso questo Ente se disponibile a proseguire l'incarico che avrà termine in data 31/12/2026, di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Vista l'offerta pervenuta a mezzo posta certificata in data 08/06/2023 prot. n. 8569 dal Geom. Trombini Maurizio, che ha offerto la somma di €. 4.000,00 annui ed € 800,00 per la redazione di n. 2 Duvri specifici, come meglio specificato nell'offerta depositata al settore Tecnico, per la somma di €. 14.400,00 oltre oneri cassa di previdenza al 5% iva esente ai sensi del'art. 1, comma 54/89 della legge n. 190/2014 e ss. mm. e ii , per un totale di € 15.120,00, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

Valutato che trattasi di spesa necessaria ai sensi di quanto previsto dal capo III "Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro sez. I misure di tutela ed obblighi art. 17 obblighi dei datori di lavoro non delegabili" comma 1 lettera b) ed art. 18 obblighi del datore di lavoro e del dirigente del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

Ritenuto di affidare l'incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" di questo Comune al Geom. Trombini Maurizio P.I. 01851240026-C.F.omissisi- con studio in Via Torino 47 a Biella a Biella, per il periodo dal 01/01/2024 al 31 dicembre 2026 per una spesa complessiva di €. 14.400,00 oltre oneri cassa di previdenza al 5% iva esente ai sensi dell'art. 1, comma 54/89 della legge n. 190/2014 e ss. mm. e ii , per un totale di € 15.120,00 così suddivisi:

Anno 2024 :	€ 5.040,00
Anno 2025:	€ 5.040,00
Anno 2026 :	€ 5.040,00.

Verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Acquisita la regolarità contributiva della Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri con esito positivo, ed i dati di tracciabilità dei pagamenti e il curriculum vitae.

Dato atto dell'avvenuta verifica circa il rispetto del Patto di integrità reciproco tra Comune e Operatore Economico, in ordine all'insussistenza, in corso o riferibile a due anni precedenti alla data del presente atto, circa rapporti di parentela, entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, tra operatore e Responsabile del Settore e verificato altresì il rispetto delle misure dell'attuale Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2021/ 2023, prorogato con DGC n.14/2023.

Visto:

- il D.Lgs.19 aprile 2016 n.50 e ss.m.ii.
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 e L. 108/2021;
- il TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge 07.08.1990,n.241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

- 1) Di adottare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., nonché dell'art.32, comma 2, del D. Lgs.18.04.2016, n. 50, per le motivazioni di cui alla parte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.
- 2) Di approvare contestualmente l'offerta pervenuta a mezzo posta certificata in data 08/06/2023 prot. n. 8569 presentata Geom. Trombini Maurizio P.I. 01851240026-C.F.omissisi- con studio in Via Torino 47 a Biella.
- 3) Di affidare ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.a della L. 120/2020 e L.108/2021., per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 , per i motivi esposti in premessa, l'incarico del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs 81/2008 e ss.mmi.ii, al Geom. Trombini Maurizio P.I. 01851240026 con studio in Via Torino 47 a Biella, per la spesa complessiva di € 15.120,00 comprensiva di oneri previdenziali, ed IVA iva esente ai sensi dell'art. 1, comma 54/89 della Legge n. 190/2014 e ss. mm. e ii , suddivisi negli anni come in premessa indicato.
- 4) Di impegnare la somma di € 15.120,00 oneri e iva compresa a favore del Geom. Maurizio Trombini (codice fornitore 92542) sul capitolo 01061.03.0151 spesa per servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs. 81/2008, CIG Z413B8960F, così suddivisa:

bilancio anno 2024 :	€ 5.040,00
bilancio anno 2025 :	€ 5.040,00
- 5) Di dare atto che la somma di € 5.040,00 riguardante l'anno 2026 verrà impegnata con atto successivo.
- 6) Di dare atto che il Sindaco, in qualità di Datore di lavoro dell'Ente", procederà con la nomina del Geom. Trombini Maurizio "quale "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" di questo Comune, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008 e ss.mmi.ii.

- 7) Di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di adempiere agli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D-Lgs 81/2008 e ss.mm.ii
 - l'oggetto del contratto è l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Vigliano Biellese;
 - la sottoscrizione del presente atto costituisce lettera di incarico stipulata tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Regolamento dell'Attività contrattuale del Comune e dell'art. 32 comma 14) del D.Lgs 50/2016;
 - le clausole contrattuali sono quelle contenute nel presente provvedimento;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 8) Di dare atto che vengono applicate per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento del Comune di Vigliano Biellese, approvato con DGC 147/2013 e modificato con DGC 160/2013, che verrà trasmesso al citato professionista:
- Il Professionista dovrà in particolare:
- a. Svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
 - b. Rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obbiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
 - c. Agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
 - d. Non usare ai fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività, osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
 - e. Garantire la piena parità di trattamento e parità di condizioni;
 - f. Effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento dei costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
 - g. Astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizione sociale o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
 - h. Mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
 - i. Evitare ed astenersi da comportamenti che possono nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
- 9) Di dare atto che:
- nei casi di violazione grave dei principi sopra elencati, in particolare con riferimento alle lettere a,b,c,d,e,f,h,i, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2 comma 3, del D.P.R. 62/2013 e ss. mm.e ii. con tutte le conseguenze di legge;
 - che, a norma di quanto previsto dal D.L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012, il Comune di Vigliano Biellese potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso nel caso in cui i parametri delle convenzioni sottoscritte da CONSIP successivamente alla stipula della presente siano migliorative rispetto a quelle stipulate con il Geom. Trombini Maurizio P.I. 01851240026-C.F.omissisi- con studio in Via Torino 47 a Biella e quest'ultimo non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.
- 10) Di dare atto l'incarico dovrà essere espletato negli anni 2024,2025 e 2026, pertanto la spesa è esigibile in ognuno degli anni indicati.
- 11) Di dare atto che agli interventi è stato assegnato il seguente CIG Z413B8960F, che dovrà essere citato su tutti i relativi atti e documenti, in particolare sui mandati, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- 12) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità.
- 13) Di dare atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102.
- 14) Di richiedere la sottoscrizione di copia della presente per accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 15) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009 che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- "Amministrazione Trasparente" ritenendo assolte le prescrizioni di cui all'art. 26-27 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

15/06/2023

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Tecnico
GARUFI VINCENZO / InfoCamere S.C.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa